

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOLARA

Sede: MEZZOLARA VIA SCHIASSI 12

CODICE FISCALE e P. IVA 01743251207

STATUTO

Denominazione - scopo - durata

Art.1

E' costituita un'associazione culturale, ricreativa, denominata "PRO LOCO MEZZOLARA", con sede in Mezzolara di Budrio (BO).

La durata è a tempo indeterminato.

Art.2

L'Associazione non ha fini di lucro e intende contribuire alla realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, valorizzando le tradizioni locali, promuovendo spettacoli e mostre, in conformità con quanto stabilito nell'art.2: STATUTO COMUNALE RAPPORTO SOCIALE.

Art.3

Sono soci tutti coloro che, presentando domanda scritta, intendono aderire all'associazione e si impegnano a dare il loro contributo per la realizzazione degli scopi sociali.

Art.4

Le ammissioni sono di competenza del Consiglio Direttivo; l'impegno di socio è annuale e si intende tacitamente rinnovato.

L'adesione è gratuita.

Art.5

Possono essere ammesse anche Associazioni locali di carattere culturale, sportivo, ricreativo, che ne facciano domanda, nominando un loro rappresentante e che abbiano nel loro statuto le stesse nostre regole.

Art.6

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi programmatici, mediante il voto espresso in assemblea.

Art.7

La qualifica di socio cessa:

per dimissioni, da presentare per iscritto.

Per esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo verso chi non osservi il presente statuto o che, comunque arrechi danno all'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art.8

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente dell'Associazione

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Art.9

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per discutere dell'attività svolta e del bilancio consuntivo, per la loro approvazione.

Inoltre definire le linee programmatiche del nuovo esercizio e provvede alla nomina delle cariche sociali.

Delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art.10

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di consiglieri da determinarsi dall'assemblea in sede di elezioni, comunque non inferiore a 5 e non superiore a 11. I consiglieri sono scelti tra i soci e avranno carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione; in caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.11

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la realizzazione degli scopi sociali, si riunisce su convocazione del Presidente, tutte le volte che egli lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ESERCIZIO SOCIALE DEL PATRIMONIO

Art.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.13

Le entrate dell'associazione sono costituite dagli introiti derivanti dalle manifestazioni organizzate e da eventuali offerte o contributi di Enti e privati.

Art.14

Il patrimonio sociale è fornito dagli utili derivanti dalle manifestazioni che possono essere devoluti a sostegno delle attività di Organizzazioni locali, di carattere culturale, ricreativo o sportivo, che per legge, statuto, regolamento fanno parte della ns. struttura .

Art.15

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dai soci riuniti in assemblea straordinaria con l'approvazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti. In tal caso l'assemblea delibera circa la destinazione del patrimonio sociale. Questo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI STILATE A SEGUITO DEL D.L.460/4 del 4.12.1997:

è assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa sarà nominato un liquidatore, che potrà essere il Presidente pro-tempore, se nominato.

Esperita la liquidazione di tutti i beni ed estinte le obbligazioni in essere, l'eventuale residuo patrimoniale sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Deve esistere una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello STATUTO e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

C'è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Deve esserci l'eleggibilità libera degli organi amministrativi principio del voto singolo di cui all'art. 2532 2° c. C.C, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

La quota sociale o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

